



Comune di Mandello del Lario
Provincia di Lecco



Studio per la determinazione del reticolo idrico minore

ai sensi dell'art. 3 comma 114 della LR 1/2000
LR 25 Gennaio 2002 n° 7/7868 e succ.

AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DI POLIZIA IDRAULICA

Recepimento parere Regione Lombardia - Sede territoriale di Lecco
10/02/2016 prot. N. 2312

COMMITTENTE: COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

IL TECNICO INCARICATO:

Geo■Te■Am

Dott. Geol. Adamoli Cristian

Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

Via Villatico 11 – 23823 Colico (LC)

+39 0341 933011

www.studiogeoteam.com

tecnico@studiogeoteam.com

DATA:

Dicembre 2014

SCALA

TAVOLA

AGG:

Maggio 2016

PREMESSA	3
TITOLO 1	4
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE	4
Art 1. Finalità ed obiettivi	4
Art 2. Definizione del reticolo idrico minore	4
Art 3. Ambito di applicazione	4
Art 4. Esclusione	5
Art 5. Definizioni fasce di rispetto	5
Art 6. Competenze	5
Art 7. Allegati	6
TITOLO 2	7
INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA	7
Art 8. Norme generali	7
Art 9. Tombature	7
Art 10. Difese radenti, scogliere e arginature	7
Art 11. Attraversamenti	7
Art 12. Infrastrutture longitudinali	8
Art 13. Manufatti realizzati in subalveo	8
Art 14. Opere di difesa	8
Art 15. Area di rispetto: reticolo principale	8
Art 16. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore	9
Art 17. Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto	9
TITOLO 3	10
NORME RELATIVE ALLA FASCIA 1	10
Art 18. Accessibilità al corso d'acqua	10
Art 19. Interventi vietati	10
Art 20. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale	11
Art 21. Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto	11
TITOLO 4	13
NORME RELATIVE ALLA FASCIA 2:	13
Art 22. Accessibilità al corso d'acqua	13
Art 23. Interventi consentiti	13
TITOLO 5	14
INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA	14
Art 24. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali	14
Art 25. Criteri generali	14
Art 26. Richiesta di autorizzazione idraulica	14
Art 27. Richiesta di Concessione con occupazione demaniale	15
Art 28. Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica	16
Art 29. Iter amministrativo	16
Art 30. Rilascio concessioni	16
Art 31. Canoni di polizia idraulica	17
Art 32. Norme finali	17

Allegati:

ALLEGATO A - TABELLA A: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

ALLEGATO B – SCHEMI MODALITA' DI MISURA FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA

MODELLO AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI IN ZONA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO

**MODELLO CONCESSIONE IN AREA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO CON OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE.**

PREMESSA

Il presente elaborato costituisce l'aggiornamento della parte normativa dell'elaborato tecnico redatto in data marzo 2005 e aggiornato per variante al PGT in maggio 2007 secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e successive modificazioni per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore nel Comune di Mandello del Lario (LC),

Il presente aggiornamento alle norme intende definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Il seguente regolamento che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nelle fasce 1 e nelle fasce 2, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

Visto:

Le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e successive modificazioni per la regolamentazione dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo minore.

L'obbligo di definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore che a seguito della L.R. 1/2000 sono state trasferite ai comuni oltre che all'attività di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Definisce:

Il regolamento comunale che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto e valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore. I territori ricadenti nelle fasce F1 e alle fasce F2, individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale.

Comune di Mandello del Lario

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi a tutte le fasce di rispetto individuate.

Art 1. Finalità ed obiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo minore del territorio comunale di MANDELLO DEL LARIO (LC), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e succ. modificazioni, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.
- Rispetto di attuazione dei criteri e delle normative relative al P.A.I. – Fasce fluviali

Art 2. Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 allegato A.

Dalla Tabella allegata alla DGR. n. IX/4287 si rileva, alla data odierna, che nel Comune di MANDELLO DEL LARIO non è stato individuato nessun corso d'acqua facente parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP)

Il reticolo idrico minore è stato definito, per le acque censite, dalle mappe catastali, con raffronto con quelle riportate nella cartografia Regionale (Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000).

E' comunque considerato reticolo idrico minore tutto ciò che per Legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

Art 3. Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

a) Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua demaniali, scorrenti sul territorio comunale, che non appartengano al reticolo idrico principale definito nella DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 allegato A e che non si classificano come canali privati

La delimitazione del reticolo minore dei corsi d'acqua appartenenti al territorio comunale di MANDELLO DEL LARIO (LC) è individuata negli appositi elaborati cartografici, parte integrante del presente documento e definiti, in attuazione alle vigenti normative, in cui sono individuati:

- N° progressivo relativo al territorio comunale
- Denominazione

Comune di Mandello del Lario

- Delimitazione delle aree di rispetto attinenti all'attuazione del presente regolamento

Art 4. Esclusione

Nel comune di MANDELLO DEL LARIO, secondo la DGR. n. IX/4287, non è stato individuato il reticolo idrico principale. Il presente regolamento NON si sarebbe comunque applicato ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale .

Art 5. Definizioni fasce di rispetto

Per ogni corso d'acqua l'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 è avvenuto previa realizzazione di appositi studi idrogeologici (vedi allegato tecnico) ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008n. 8/7374.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 allegato allegato B
- "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definiti nell'apposito elenco del DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 allegato A.
- "Canale di Bonifica": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale e gestito da Consorzi di Bonifica o dalla locale Comunità Montana allegato D
- "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento
- "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato orizzontalmente in situ.

Art 6. Competenze

Ai sensi dell'art.3, c.114, l.r.1/2000 all'Amministrazione comunale di Mandello del Lario compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica per il reticolo idrico minore, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti territoriali ed in particolare:

1) Acque Pubbliche

- a) Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento

- b) Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo, quest'ultimo individuato sia su terreni del demanio che su terreni privati ma ricadenti all'interno del reticolo minore
- c) Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica - diffida al ripristino – sanatoria – applicazione ed introito canoni di polizia idraulica
- d) La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore
- e) Introito dei canoni concessori

Art 7. Allegati

Parte integrante del presente documento sono gli elaborati cartografici e la TABELLA A contenente l'elenco dei corsi d'acqua superficiali definiti reticolo idrico minore.

Elenco degli elaborati cartografici allegati:

TAV 1 a: carta del reticolo idrografico scala 1:10.000

TAV 1 b: carta del reticolo idrografico (Moregallo) scala 1:10.000

TAV 2 a: reticolo idrografico fasce di rispetto (Mandello) scala 1:2.000

TAV 2 b: reticolo idrografico fasce di rispetto (Olcio) scala 1:2.000

TAV 2 c: reticolo idrografico fasce di rispetto (Moregallo) scala 1:2.000

TAV 3 a: reticolo idrografico fasce di rispetto scala 1:10.000

TAV 3 b: reticolo idrografico fasce di rispetto (Moregallo) scala 1:10.000

TITOLO 2

INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Art 8. Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno di ciascuna fascia di rispetto le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti stabilite per ogni fascia e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori.

Art 9. Tombinature

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del DLGS 152/06 art. 115 e relativi regolamenti di applicazione con riferimento al divieto di copertura dei corsi d'acqua a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità o di interventi pubblici o convenzionati ad uso pubblico.

Art 10. Difese radenti, scogliere e arginature

Sono consentite le difese radenti senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare le acque verso la sponda opposta e consentire sempre l'accesso al corso d'acqua. Pertanto sono ammesse le opere di privati per semplice difesa aderente delle sponde dei loro beni che non alterino in alcun modo il regime del corso d'acqua. Si fa riferimento a quanto disposto dagli art. 58 e 95 del T.U. 523/904.

Art 11. Attraversamenti

Per attraversamenti oltre che per ponti e passerelle si intendono gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture di rete in genere. In generale sono ammessi gli attraversamenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private. Alla documentazione progettuale dovrà essere allegata una relazione idrologica - idraulica redatta da un tecnico abilitato al fine di verificare la compatibilità del manufatto con l'assetto del territorio. La relazione dovrà inoltre contenere l'individuazione della portata di piena e di un franco di almeno 1 metro per un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e infrastrutture di modesta importanza potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori purché giustificati da esigenze tecniche ben specifiche adeguatamente motivate e purché comunque non comportino un aggravamento del rischio idraulico sul territorio per piene superiori a quella di progetto. Dovrà inoltre essere valutato il tipo di fondazione e la sua interazione con gli argini esistenti evitando di comprometterne la stabilità. In generale le spalle degli attraversamenti non dovranno poggiare sugli argini o eventualmente prescrivere il consolidamento dei tratti di argine interessati. Per gli

Comune di Mandello del Lario

attraversamenti con luce superiore a 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Per i manufatti di dimensioni minori, oltre alla relazione idrologica - idraulica sopraccitata, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione di tutta o in parte di tale direttiva.

In ogni caso i manufatti di attraversamento NON dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Gli attraversamenti con tubazioni staffate a ponti esistenti dovranno essere effettuati nella sezione di valle del ponte e non dovranno ostruire in alcun modo la sezione di deflusso del corso d'acqua.

Art 12. Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che riducano la sezione, secondo le prescrizioni previste dal successivo art. 13. In caso di impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dall'alveo.

Art 13. Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. E' ammesso l'attraversamento con spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Art 14. Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art 15. Area di rispetto: reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche).

Art 16. Individuazione fasce di rispetto reticolo minore

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo minore, sono individuate, nel territorio comunale, le seguenti aree di rispetto indicate dettagliatamente sugli elaborati cartografici:

-**FASCIA 1** consistenti limitazioni

-**FASCIA 2** modeste limitazioni

Fascia di rispetto e relative norme, con vincolo assoluto di non edificabilità e scavi, trasformazione e cambio d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati negli art. 14 e art. 19.

Art 17. Distanze dai corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla giurisprudenza corrente la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza delle Fasce di rispetto, deve intendersi misurata al piede arginale esterno o, in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico.

Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Per un maggiore approfondimento sulle modalità di misura delle fasce di rispetto si rimanda ALLEGATO B del presente documento

TITOLO 3

NORME RELATIVE ALLA FASCIA 1

F 1 consistenti limitazioni

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione

Art 18. Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Art 19. Interventi vietati

Sono lavori ed attività vietate:

- La realizzazione di pescaie e chiuse.
- Le piantagioni di alberi, siepi ed arbusti che interessino l'area a sezione normale e il libero deflusso delle acque.
- Lo sradicamento di piante e ceppaie o l'abbruciamento a una distanza orizzontale non minore di 10 metri dalla linea dove arrivano le acque ordinarie
- La nuova edificazione di strutture ed infrastrutture a carattere definitivo e/o provvisorio di qualsiasi natura, utilizzo e dimensione, anche relativamente a strutture interrato compresa la realizzazione di piste e strade, fatto salvo quanto previsto nel successivo Art. 20.
- Lo scavo, il riporto, la trasformazione morfologica delle aree, l'accatastamento anche temporaneo di materiale di qualsiasi natura.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna e la posa di recinzioni di qualsiasi natura.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- Pascolo e permanenza del bestiame su scarpate e argini.
- La tombinatura, il ricoprimento, lo spostamento dell'alveo.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Le opere di derivazione per produzione di energia elettrica ai fini commerciali.
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

Non risultano autorizzabili nuove costruzioni realizzabili entro le fasce di rispetto di 10m

Art 20. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale:

- Interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Ripristino terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento idrogeologico, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico - idraulico.
- Lo sradicamento e il taglio di alberi.
- Scarichi nei corsi d'acqua, realizzati nel rispetto di quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r.n. del 29 marzo 2006 e da eventuali sue modifiche e integrazioni

Art 21. Interventi relativi ad edifici strutture ed infrastrutture esistenti in ambito di area di rispetto

Relativamente alle opere, strutture, infrastrutture ed agli edifici esistenti alla data di attuazione del presente regolamento realizzati precedentemente al 1904 oppure dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, sono esclusivamente ammessi:

- Per gli edifici rurali , edifici utilizzati per attività agricole, ed industriali, purché non destinati ad abitazione, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3 con cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria, previa verifica di compatibilità con le classi di fattibilità geologica del settore esterno all'area di rispetto fluviale. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico - idraulico. Nel caso di vincolo di fattibilità geologica di classe 4 nell'area esterna al settore di fascia fluviale sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3 senza cambio di destinazione d'uso od aumento di volumetria.
- Per gli edifici utilizzati ai fini abitativi, sono esclusivamente ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dal DPR n.380 del 6/6/2001 art. 3, nonché il recupero ai fini abitativi del sottotetto. Gli interventi e le proposte dovranno essere supportati da studio e verifica di compatibilità territoriale che

documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico - idraulico e l'effettiva esigenza della proposta.

- Gli ampliamenti all'edificato, qualora compatibili, non dovranno essere realizzati a distanza inferiore di 4 m dall'alveo.
- Interventi di consolidamento/rifacimento di opere di difesa idrogeologica, di terrazzamenti e manutenzione di infrastrutture private e pubbliche esistenti.

TITOLO 4

NORME RELATIVE ALLA FASCIA 2:

F2 modeste limitazioni

Art 22. . Accessibilità al corso d'acqua

Ogni intervento dovrà in ogni caso essere tale da garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Art 23. . Interventi consentiti

Qualsiasi intervento potrà essere realizzato a condizione che non modifichi o alteri l'assetto idraulico ed idrogeologico o che sia in qualche modo di ostacolo al deflusso delle acque.

Le istanze dovranno essere pertanto assoggettate ad una verifica di compatibilità idraulica che documenti l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico -idraulico e sottoposte al parere comunale competente per l'autorizzazione secondo le modalità riportate di seguito.

TITOLO 5

INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

Art 24. Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore.

A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nelle fasce 1 di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

I Comuni predisporranno in questi due casi i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari approvati con DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 di cui agli allegati A, B, C, D, E, F

Art 25. Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art 26. Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a. Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di **non occupazione di area demaniale**.
- b. Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
 - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c. Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
 - Estratto mappale scala almeno 1:1000;

- Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
- Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200);
- Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
- Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
- Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

•

Art 27. Richiesta di Concessione con occupazione demaniale

In riferimento ad istanze in cui è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza, del richiedente, in marca da bollo di € 10,33, sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di occupazione di area demaniale.
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
 - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U. 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
 - Estratto mappale scala almeno 1:1.000;
 - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata (1:100 – 1:200);
 - Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
 - Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
 - Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;
 - Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Comune di Mandello del Lario

Art 28. Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.
-

Art 29. Iter amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale, nelle modalità di cui agli artt. 28, 29 e 30. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e succ. mm e ii e della l.r. 1 febbraio 2012, n1 e successive modifiche ed integrazioni.

La richiesta sarà esposta all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

La mancanza di documentazione obbligatoria verrà segnalata entro 15 giorni dal ricevimento della pratica ed i termini di definizione della stessa verranno sospesi fino ad integrazione avvenuta. Con provvedimento motivato per casi specifici il Responsabile dell'Area Tecnica potrà interrompere i tempi richiedendo un documento aggiuntivo necessario per l'espletamento della pratica.

I tempi di correlazione tra eventuali altri provvedimenti necessari all'intervento, quali svincolo idrogeologico e autorizzazione paesistica, comporteranno di fatto una sospensione dei termini di rilascio del provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art 30. Rilascio concessioni

In caso di istruttoria favorevole, verrà redatto decreto di autorizzazione (con o senza occupazione di area demaniale e disciplinare (con o senza occupazione di aree demaniale). Tali autorizzazioni e disciplinari verranno redatti in attuazione secondo il decreto tipo (Allegato F del DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012)

L'Amministrazione comunale, in relazione alla tipologia dell'intervento proposto e dello stato dei luoghi, potrà imporre apposito disciplinare in cui il concessionario/autorizzato si impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua in tutti i casi in cui risulti necessario.

Art 31. Canoni di polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento alla DGR. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 ALLEGATO C.

Art 32. Norme finali

Il presente Regolamento si applica a tutti i casi previsti negli articoli precedenti e a quelli non contenuti che comunque interessano aree di asservimento idraulico del reticolo idrico minore, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Colico (LC), _Dicembre 2014

Agg. Maggio 2016

Il tecnico incaricato

Dott. Geol. Cristian Adamoli

Collaborazione.

Dott. Geol. Beatrice Leali

ALLEGATO A**TABELLA A: IDENTIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE**

BACINO MERIA (A)			
IDENTIFICATIVO	NOME	LUNGHEZZA (m)	FONTE
1	Torrente Meria	6041	catastale
2	Valle di Moiana	732	catastale
3	x	247	catastale
4	Valle di Cambiavallo	573	catastale
5	Valle di Luzzino	802	catastale
6	x	151	catastale
7	Valle della Selva	415	catastale
8	x	x	catastale
9	x	324	catastale
10	Valle del Lupo	618	catastale
11	Fiume dell'uva 881	881	catastale
12	Valle di Mascartegno	819	catastale
13	Valle del Carceno	381	catastale
15	Valle della Portorella	391	catastale
16	Valle della Portorella	1052	catastale
17	Valle della Portorella	7	catastale
18	Valle della Portorella	1469	catastale
19	x	211	catastale
20	Pissarotto del Tacco	310	catastale
21	x	338	catastale
22	Canale di Acquabianca	641	catastale
23	Valle di Acquabianca	199	catastale
24	x	235	catastale
25	Valle degli Spagnoli	1340	catastale
26	x	315	catastale
27	x	428	catastale
28	x	211	catastale
29	Valle di Scarettone	2607	catastale
30	Valle di Pesce'	952	catastale
31	x	201	catastale
32	x	335	catastale
33	x	592	catastale
34	x	266	catastale
35	x	224	catastale
36	x	370	catastale
37	x	260	catastale
38	x	259	catastale
39	Valle di Medilungo	695	catastale
40	X	337	catastale
41	Valle di Scarettone	471	catastale
42	Valle Mala	2019	catastale
43	valle dei Parascioli	315	catastale
44	Valle del Parasciolino	598	catastale
45	Valle del Ghiaccio	789	catastale
46	Valle di Parascioli	1012	catastale
47	x	311	catastale
48	Valle di Tremare	723	catastale
49	x	220	catastale
50	Valle della Bondeggiata	893	catastale
51	x	169	catastale
52	x	85	catastale

Comune di Mandello del Lario

53	x	155	catastale
54	Valle del Corno	1113	catastale
55	x	187	catastale
56	x	342	catastale
57	x	201	catastale
58	Valle del Cornone	934	catastale
59	Valle delle Bedole	918	catastale
60	x	527	catastale
61	x	114	catastale
62	x	200	catastale
63	Valle dei Chignoli	684	catastale
64	x	218	catastale
65	Valle della Neve	863	catastale
66	x	808	catastale
67	x	315	catastale
68	x	264	catastale
70	x	774	Ctr
71	x	100	Ctr
72	x	223	Ctr
73	x	248	Ctr
75	x	120	Ctr
76	x	344	Ctr
77	x	246	Ctr
78	x	327	Ctr
80	x	91	Ctr
81	x	348	Ctr
82	x	376	Ctr
83	x	217	Ctr
84	x	142	Ctr
85	x	98	Ctr
86	x	108	Ctr
87	x	160	Ctr
88	x	77	Ctr
89	x	527	Ctr
90	x	126	Ctr
91	x	229	Ctr
92	x	77	Ctr
93	x	135	Ctr
94	x	225	Ctr
95	x	250	Ctr
96	x	307	Ctr
97	x	217	Ctr
98	x	132	Ctr
99	x	183	Ctr
100	x	119	Ctr
101	x	123	Ctr
102	x	100	Ctr
103	x	174	Ctr
105	x	151	Ctr
106	x	275	Ctr
107	x	509	Ctr
108	x	715	Ctr
109	x	131	Ctr

110	x	238	Ctr
111	x	177	Ctr
112	x	388	Ctr
113	x	171	Ctr
114	x	211	Ctr
115	x	126	Ctr
116	x	250	Ctr
117	x	117	Ctr
118	x	250	Ctr
119	x	283	Ctr
120	x	118	Ctr
121	x	313	Ctr
122	x	278	Ctr
123	x	247	Ctr
124	x	138	Ctr
125	x	246	Ctr
126	x	250	Ctr
127	x	207	Ctr
128	x	152	Ctr
129	x	136	Ctr
130	x	204	Ctr
131	x	72	Ctr
132	x	204	Ctr
133	x	297	Ctr
134	x	140	Ctr
135	x	93	Ctr
136	x	57	Ctr
137	x	170	Ctr
138	x	147	Ctr

BACINO ERA (B)			
IDENTIFICATIVO	NOME	LUNGHEZZA (m)	FONTE
1	Valle di Era	2498	catastale
2	x	321	catastale
3	x	165	catastale
4	Valle dei Tigli	420	catastale
5	x	75	catastale
6	Valle Quadro	1483	catastale
7	Valle del Quadro	874	catastale
8	Valle di Pertica	305	catastale
9	Valle dei Chignoletti	787	catastale
10	Valle del vento di Poggiolo	711	catastale
11	x	650	catastale
12	x	114	catastale
13	Valle del Sasso di Cavallo	2060	catastale
14	x	1288	catastale

15	x	970	catastale
16	Valle di Prato dei Petoli	1453	catastale
17	Valle dei Cingalli	547	catastale
18	Valle della Tagliata	1132	catastale
19	x	496	catastale
20	Valle di Calivazzo	726	catastale
21	Valle del Zucco di Savia	487	catastale
22	Valle di Portoli	211	catastale
23	Canale del Lupo	716	catastale
24	Canale del Sasso	483	catastale
24	Canale del Sasso	88	ctr
25	Valle di Prada	1624	catastale
26	Valle del Tonino	1261	catastale
27	x	1144	ctr
28	x	439	ctr
29	x	89	ctr
30	x	533	ctr
31	x	173	ctr
32	x	262	ctr
33	x	310	ctr
34	x	243	ctr
35	x	184	ctr
36	x	236	ctr
37	x	125	ctr
38	x	268	ctr
39	x	404	ctr
40	x	126	ctr
41	x	131	ctr
42	x	357	ctr
43	x	125	ctr
44	x	100	ctr
45	x	112	ctr
46	x	191	ctr
47	x	234	ctr
48	x	185	ctr
49	x	124	ctr
50	x	249	ctr
51	x	470	ctr
52	x	124	ctr
53	x	190	ctr
54	x	239	ctr
55	x	176	ctr
56	x	308	ctr
57	x	232	ctr
58	x	188	ctr
59	x	491	ctr
60	x	364	ctr

61	x	204	ctr
62	x	216	ctr
63	x	206	ctr
64	x	107	ctr
65	x	151	ctr
66	x	203	ctr
67	x	118	ctr
68	x	120	ctr
69	x	268	ctr
70	x	131	ctr
71	x	218	ctr
72	x	211	ctr
73	x	121	ctr
74	x	126	ctr
75	x	510	ctr
76	x	159	ctr
77	x	129	ctr
78	x	164	ctr
79	x	211	ctr
80	x	648	ctr
81	x	253	ctr
82	x	197	ctr
83	x	182	ctr
84	x	1023	ctr
85	x	547	ctr
86	x	342	ctr
87	x	440	ctr
88	x	306	ctr
89	x	204	ctr
90	x	686	ctr
91	x	331	ctr
92	x	182	ctr
93	x	230	ctr
94	x	280	ctr
95	x	138	ctr
96	x	295	ctr
98	x	788	ctr
99	x	675	ctr
100	x	535	ctr
101	x	582	ctr
102	x	535	ctr
103	x	946	ctr
104	x	698	ctr
105	x	207	ctr
106	x	396	ctr
107	x	286	ctr
108	x	882	ctr
109	x	318	ctr
110	x	265	ctr
111	x	283	ctr
112	x	166	ctr
113	x	179	ctr

AREA OLCIO (C)

IDENTIFICATIVO	NOME	LUNGHEZZA (m)	FONTE
1	Valle della Loa	186	catastale
2	Valle di Buco Dell' Orso	396	catastale
2	Valle di Buco dell' Orso	45	ctr
3	Valle di Poada	253	catastale
4	Valle di Bronte	638	catastale
5	Valle Zeno	295	catastale
6	Valle del Porcino	684	catastale
7	Valle di Piazzolo	321	catastale
8	Valle di Piote	1150	catastale
9	Valle della Pilett	357	catastale
10	Valle di Vigio	334	catastale
11	Valle di S. Giovanni	783	catastale
12	Valle di S. Giovanni	520	catastale
13	Valle del Bosco di S. Giovanni	332	catastale
15	x	194	ctr
16	x	185	ctr
17	x	205	ctr
18	x	184	ctr
19	x	102	ctr
20	x	204	ctr
21	x	231	ctr
22	x	133	ctr
23	x	778	ctr
24	x	107	ctr
25	x	250	ctr
26	x	201	ctr
27	x	342	ctr
28	x	398	ctr
29	x	133	ctr
30	x	128	ctr
31	x	163	ctr

AREA RESINELLI (D)

IDENTIFICATIVO	NOME	LUNGHEZZA (m)	FONTE
2	Valle di Pianchirola	726	catastale
2	Valle di Pianchirola	109	ctr
3	Valle di Gusme	229	catastale
4	x	326	catastale
5	x	527	catastale
6	Valle dei Iasci	591	catastale
7	x	457	catastale
8	x	525	catastale
9	x	447	catastale
10	Canale delle Ombrie	1009	catastale
11	Valle dei Colenghell	2067	catastale
12	Valle del Pertugio	811	catastale
13	x	1099	catastale
14	Valle della Tesa	163	catastale
15	x	1177	catastale

16	x	369	catastale
17	x	212	catastale
18	x	460	catastale
19	x	534	catastale
20	x	361	catastale
21	x	234	catastale
22	x	337	catastale
23	x	198	catastale
24	x	289	catastale
25	x	291	catastale
26	x	845	catastale
27	x	570	catastale
28	x	239	catastale
29	Valle delle Pianche	799	catastale
30	Valle del Gerone	174	ctr
31	Valle del Gerone	722	catastale
32	x	941	catastale
33	x	286	catastale
34	x	181	ctr
35	x	583	ctr
36	x	270	ctr
37	x	419	ctr
38	x	294	ctr
39	x	413	ctr
40	x	145	ctr
41	x	124	ctr
42	x	116	ctr
43	x	91	ctr
44	x	373	ctr
45	x	561	ctr
46	x	112	ctr
47	x	199	ctr
48	x	128	ctr
49	x	115	ctr
50	x	131	ctr
51	x	91	ctr
52	x	118	ctr
53	x	270	ctr
54	x	103	ctr
55	x	83	ctr
56	x	203	ctr
57	x	101	ctr
58	x	71	ctr
59	x	208	ctr
60	x	131	ctr
61	x	265	ctr
62	x	98	ctr
63	x	138	ctr
64	x	293	ctr
65	x	209	ctr
66	x	676	ctr
67	x	556	ctr
68	x	76	ctr
69	x	84	ctr
70	x	67	ctr
71	x	255	ctr

AREA MOREGALLO (E)			
IDENTIFICATIVO	NOME	LUNGHEZZA (m)	FONTE
1	x	120	catastale
2	x	43	catastale
3	x	181	catastale
4	x	291	catastale
5	x	57	catastale
6	x	62	catastale
7	x	45	catastale
8	x	284	catastale
9	x	149	catastale
10	x	251	catastale
11	x	87	catastale
12	x	67	catastale
13	x	351	catastale
14	x	564	catastale
15	x	604	catastale
16	x	319	catastale
17	x	655	catastale
18	x	285	catastale
19	x	657	catastale
20	x	411	catastale
21	x	675	catastale
22	x	82	catastale
23	x	150	catastale
24	x	541	catastale
25	Valle del Fiume	1152	catastale
26	x	181	catastale
27	x	185	catastale
28	Valle delle Morazze	1329	catastale
29	x	139	catastale
30	x	269	catastale
31	x	383	catastale
32	x	516	catastale
33	x	346	catastale
34	x	385	catastale
35	x	196	catastale
36	x	486	catastale
37	x	221	catastale
38	x	48	catastale
39	Valle dell' Inferno	1418	catastale
40	x	608	catastale
41	x	139	catastale
42	x	198	catastale
43	x	27	catastale
44	x	57	catastale


45	x	146	catastale
46	x	88	catastale
47	x	250	catastale
48	x	443	catastale
49	Valle del Santino	706	catastale
50	x	126	catastale
51	x	172	catastale
52	Valle delle Moreggie	627	catastale
53	x	358	catastale
54	Valle dei Raponi	541	catastale
55	Valle dei Butti	486	catastale
56	x	128	catastale
57	Valle dei Ratti	1085	catastale
58	x	354	catastale
59	x	227	catastale
60	x	73	catastale
61	x	397	catastale
62	Valle dei Morini	382	catastale
63	Valle del Gottardo	764	catastale
64	x	188	ctr
65	x	582	ctr
66	x	188	ctr
67	x	224	ctr
68	x	144	ctr
69	x	149	ctr

Stralcia in approvazione variante del maggio 2007


ALLEGATO B

SCHEMI MODALITA' DI MISURA FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA


SEZIONE TIPO : ARGINE RILEVATO
distanza da piede arginale esterno




SEZIONE TIPO : in presenza di argine stabile, consolidato o protetto
distanza calcolata riferendosi alla linea individuata dalla piena ordinaria.




SEZIONE TIPO : in presenza di corsi d'acqua tombinati
distanza calcolata dall'esterno del manufatto



SEZIONE TIPO : rivestimento argine, interamente o al piede, con scogliera
distanza calcolata dalla sommità dell'argine naturale



SEZIONE TIPO : argine rivestito in calcestruzzo
distanza calcolata dalla sommità dell'argine naturale



MODULISTICA

CONCESSIONE AL/ALLA «RICHIEDENTE» DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), IN COMUNE DI _____ () PER «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO» - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE, N. REP. _____

IL DIRIGENTE DELLA _____

VISTO il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;

VISTO l'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

VISTA la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”; **[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]**

VISTA la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;

VISTA la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001 “Ridefinizione del reticolo principale dei corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e della Regione Lombardia – l.r. 2 aprile 2002, n. 5 Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po”, con cui è stato attribuito ad AIPO un ambito di competenza su alcuni tratti del reticolo idrico principale;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

VISTA la D.g.r. _____, n. _____ “_____” «inserire riferimenti della presente delibera»;

VISTA l'istanza di «DITTA_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA», «INDIRIZZO» Cod. Fisc/part.IVA «CODICE_FISCALE_o_PIVA», intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____, per «OPERA_CHIESTA / USO CHIESTO»;

Comune di Mandello del Lario

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;

CONSIDERATO che il citato corso d'acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO con la D.g.r. 15 dicembre 2010 - n. 9/1001 e ss.mm.ii;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta in data _____, in cui sono recepiti i pareri acquisiti e indicate le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»

VISTA la _____, n. ____ del _____, con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a «DITTA_RICHIEDENTE» realizzi quanto sopra descritto, con le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

VISTO l'allegato disciplinare, rep. n. _____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge

DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di _____ giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di _____ giorni previsto ai sensi di legge, a causa di motivo del ritardo (esempi: ritardi nell'espletamento di adempimenti a carico del richiedente/ ritardi nella restituzione del parere di competenza di ____/ complessità dell'istruttoria e della valutazione degli interessi coinvolti)

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a «DITTA_RICHIEDENTE» l'area demaniale di cui trattasi per «DURATA_CONCESSIONE» (_____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;

[in sostituzione, se la cauzione non è dovuta, riportare la frase qui sotto]

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10, a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente

ACQUISITA l' informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

[in sostituzione, se la certificazione antimafia non deve essere acquisita, riportare la frase qui sotto]

RITENUTO che non sia da acquisire l' informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare «specificare atto di nomina del dirigente firmatario», con la quale è stato affidato al _____ l'incarico di Dirigente della _____;

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi:

Comune di Mandello del Lario

DECRETA

1. di prendere atto che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), con «_____», n. _____, del _____ ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la «DITTA_RICHIEDENTE», con sede in _____«CITTA», «INDIRIZZO», Cod. Fisc. «CODICE_FISCALE_o_PIVA» realizzi quanto descritto in premessa, con le seguenti prescrizioni: «PRESCRIZIONI»;

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]

2. di concedere al/alla succitato/a «DITTA_RICHIEDENTE», l'area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE»(____), per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA / USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE» (____) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;

3. di approvare l'allegato disciplinare rep. n._____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;

4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga versato a favore di Regione Lombardia e accertato sul capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale

[se dovuta la cauzione, riportare la frase seguente]

5. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante _____«SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;

[se la cauzione è versata sul conto corrente regionale, riportare anche i punti seguenti]

6. di accertare a carico di _____ (cod. _____) la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell'esercizio in corso;

7. di impegnare la somma di Euro _____, quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _____ (cod. _____);

8. di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione.

Il Dirigente della _____

Dott. _____

Comune di Mandello del Lario

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente della _____ e «DITTA_RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , di seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in _____ atti n. Protocollo _____) **[e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].**

Art. 1 – Oggetto della concessione.

Oggetto della Concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al «CORSO_D'ACQUA» , individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di _____ (____), **per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:**
_____.

Art. 2 – Durata.

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.

La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo [«se dovuta anche l'imposta» e l'imposta regionale] nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.

[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]

Comune di Mandello del Lario

Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].

Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» [«se dovuta anche l'imposta» , di cui € «IMPORTO CANONE» per canone e € «IMPORTO IMPOSTA REGIONALE» per imposta regionale (artt. 26,27,28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni)].

Il canone :

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento *concessorio* «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; *la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);*
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti.

[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]

Art. 5 – Diritti dei terzi.

La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6 – Oneri vari

Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio.

Il diverso uso dell'area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.

In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore _____ della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Art. 11 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO» .

Letto ed approvato

REGIONE LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«DITTA_RICHIEDENTE»

IL «QUALIFICA»

«NOME»

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n. ... pagine.